

N. 818 di Repertorio

N. 568 di Raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre,

= 28 settembre 2018 =

alle ore sedici e venti minuti,

in Cremona, nel mio studio in Viale Trento e Trieste n. 61.

Innanzitutto a me **dott. ELENA BERTI**, notaio in Cremona, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è comparso il signor:

BARESI GIOVANNI MARCO (in alcuni atti e/o documenti generalizzato anche come "BARESI GIOVANNI"), nato a Cremona il 16 settembre 1940,

domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SOCIETA' AUTOCLUB CREMONA SRL O IN FORMA ABBREVIATA S.A.CRE. SRL", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Cremona, Via XX Settembre n. 19, capitale sociale euro 10.329,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cremona 00856740196, numero R.E.A. CR-117379.

Dell'identità personale di detto comparso io notaio sono certa.

Il signor **BARESI GIOVANNI MARCO**, nella sua predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara essere qui riunita in questo luogo, giorno e ora l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifica degli articoli 4, 7, 10 e 12 dello statuto sociale, anche finalizzata ad uniformare gli articoli 4 e 7 alle prescrizioni legislative di cui al D. Lgs. 175/2016 e di cui al D.Lgs. 50/2016 al fine dell'ottenimento dell'iscrizione della società nell'elenco di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016",

e mi chiede di redigere questo verbale, ai sensi dell'articolo 2480 del Codice Civile.

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10, quinto comma, del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea egli Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale

constatato

a) che è presente l'unico socio "AUTOMOBILE CLUB CREMONA", Ente pubblico non economico, con sede in Cremona, Via XX Settembre n. 19, codice fiscale 00112230198 in persona del Vice Presidente dell'Ente stesso, signor **BODINI CLAUDIO ROMEO**, nato a Cremona il 13 novembre 1953, all'uopo designato dal Presidente dell'Ente, signor **Adessi Leonardo** (nato a Cremona il 26 marzo 1951), assente, come da

Registrato a Cremona

il 10 ottobre 2018

n. 11755

Serie 1T

Euro 356,00



documentazione agli atti della società, socio portatore della partecipazione costituente l'intero capitale sociale pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove virgola zero zero);

b) che non esiste organo di controllo;

c) che dell' organo amministrativo è presente egli costituito, BARESI GIOVANNI MARCO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre sono assenti giustificati gli altri due Consiglieri ADESSI LEONARDO, sopra generalizzato, e RANCATI ROSANNA, nata a Cremona il 10 agosto 1957;

dichiarato e confermato

che, in ogni caso, i due membri del Consiglio di Amministrazione che risultano assenti sono stati debitamente informati della riunione e non hanno fatto opposizione alla trattazione dell' argomento all'ordine del giorno;

accertata, riconosciuta e dichiarata

l' identità di tutti i presenti, come il medesimo Presidente attesta, riconosce e dichiara, nonché la loro legittimazione,

dichiara

validamente costituita l' assemblea in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma, del Codice Civile, e atta a deliberare sull'argomento all' ordine del giorno, e che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dello stesso.

Il Presidente, prima di procedere ad illustrare le modifiche degli articoli 4, 7, 10 e 12 dello statuto, indicate nell'ordine del giorno, premette e fa presente che le stesse appaiono estremamente opportune e, in parte, anche indifferibili, per le seguenti ragioni:

a) in primo luogo, perché l' adozione di alcune di esse, e precisamente quelle degli articoli 4 e 7, come infra illustrate, appare dettata dalla esigenza di rendere lo statuto conforme alle indicazioni promanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'ottenimento della iscrizione della società nell' "Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016;

b) in secondo luogo, perché l' adozione delle modifiche e integrazioni degli articoli 10 e 12, come infra illustrate, renderebbe lo statuto più consono alle esigenze sociali e più coerente con quello che è il concreto svolgimento dell'attività sociale alla luce dei dettami del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto delle singole modifiche statutarie proposte.

In particolare il Presidente ricorda innanzitutto all' assemblea che con nota del 17 maggio 2018, pervenuta il 18 maggio 2018, l' Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine

dell' accoglimento della domanda di iscrizione della società nel sopra citato elenco di cui all' articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, suggeriva alla società stessa di procedere ad alcune modifiche statutarie, e più precisamente alle modifiche relative alle attività indicate nell'oggetto sociale (articolo 4 dello statuto) e alle modalità di esplicazione del c.d. controllo analogo.

In particolare, con riguardo al primo profilo, è stata evidenziata la necessità di adeguare lo statuto al dettame dell'articolo 4, quarto comma, del D.Lgs. 175/2016, che prevede, per il tipo sociale di appartenenza (c.d. società in house) un "oggetto sociale esclusivo"; con riguardo al secondo profilo, è stata evidenziata la necessità di una più chiara esplicazione statutaria del c.d. controllo analogo (articolo 7 dello statuto) nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016.

Nel prosieguo il Presidente evidenzia inoltre che la modifica dell'articolo 10, in tema di modalità di convocazione dell'assemblea, appare del tutto opportuna dal punto di vista organizzativo in quanto consentirebbe di abbreviare i termini necessari per la convocazione dell'assemblea, senza peraltro pregiudicare il diritto alla corretta informazione dei convocati.

Infine, l'articolo 12, nel nuovo testo che viene sottoposto all'assemblea, illustra i poteri dell'organo amministrativo in modo più snello e più coerente con l'impianto normativo di riferimento.

A questo punto il Presidente chiede a me notaio di dare lettura degli articoli 4, 7, 10 e 12 dello statuto nel nuovo testo di cui si propone l'adozione.

Raccogliendo l'invito io notaio procedo a detta lettura.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente e la lettura del nuovo testo dei suddetti articoli dello statuto, con voto palese, comunicato oralmente, come accertato dal Presidente,

delibera

a) di approvare la modifica degli articoli 4, 7, 10 e 12 dello statuto sociale nei rispettivi seguenti nuovi testi come sopra proposti, illustrati e letti:

"Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente o Enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell' Automobile Club Cremona.

2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, che fanno riferimento a quanto già specificato all' articolo 4 dello statuto ACI, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall'



Ente o Enti soci:

- a) l' espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione dello sport automobilistico;
- b) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale e internazionale, fornendo l' assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide, etc;
- c) la gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all' Ente o Enti soci;
- d) l' acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all' ACI e l'attività di supporto all'Ufficio soci dell' Ente.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo piani di sviluppo indicati dall' Automobile Club Cremona, e dagli eventuali altri soci pubblici, nel rispetto delle regole di "governance".

Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca alle sopra citate attività e che ne possa facilitare l' estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall' Automobile Club Cremona e previo ottenimento dell' approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e delle operazioni di cui all' articolo 12 del presente statuto.

La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall' Ente o dagli Enti soci. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non potranno assumere quelle connotazioni, in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l' attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n. 1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l' ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall' Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci; inoltre, il superamento del citato limite di fatturato è consentito solo

a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 7

(Controllo analogo e prerogative dell'Automobile Club Cremona)

1. In deroga agli articoli riportati nel presente statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell' affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull' intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall' Ente o dagli Enti pubblici soci e costituiscono "clausola di riferimento" dalla data della sua vigenza, per il rapporto tra i soci e la società.

Inoltre, in relazione all' affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio, dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all' Ente affidante, un controllo ed una forma di interazione sull' attività e sugli organi della società che sia "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali, dovranno, pertanto, essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all' Ente affidante una definitiva e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell' assoggettamento all' Ente, o Enti soci, per quanto concerne l' attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

2. La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell' Automobile Club Cremona, analogamente a quelli che quest' ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi.

L' esercizio del controllo analogo da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri enti pubblici si esplica nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste dall' articolo 10 del presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;
- b) tramite l' approvazione, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa il piano di attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;
- c) tramite l' esame e l' approvazione, da parte dell'



Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, della Relazione semestrale di cui all' articolo 12 del presente statuto;

d) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona, e degli eventuali Enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore, tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all' acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

e) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione, la pianta organica e i fabbisogni del personale, la modifica dell' organigramma societario;

f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;

g) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali Enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.

3. Gli Organi amministrativi dell' Ente, o degli Enti pubblici soci, hanno diritto di richiedere ed ottenere dall' organo amministrativo informazioni in merito alla gestione e alla amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società e alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l' Ente o gli Enti pubblici soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell' organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L' Automobile Club Cremona, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L' Automobile Club Cremona verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L' Automobile Club Cremona può dare pareri vincolanti in

merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all' Automobile Club Cremona i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell' assemblea, al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti e responsabilità.

Articolo 10

(Assemblea)

1. L' assemblea esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è rappresentato.

2. L' assemblea è convocata dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, avviso di convocazione che deve essere ricevuto dai destinatari almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e che deve essere spedito con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nell' avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno e l' ora per l' adunanza, l' elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l' ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.

Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del socio unico.

4. L' Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.

5. L' intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l' assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico e il Segretario.

6. L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall' Assemblea stessa.

7. L' Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla

legge e dal presente statuto. Sono riservati alla competenza dell' assemblea in modo inderogabile tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell' articolo 2479 del Codice Civile, nonché i seguenti poteri e attribuzioni:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l' attività dell' organo amministrativo;
- l'approvazione di regolamenti interni;
- l'assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamenti previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l' esercizio dello stesso controllo;
- la nomina dell' Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.

8. Le deliberazioni di ogni assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

Articolo 12

(Organo Amministrativo)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) membri eletti dall' assemblea che ne determina i compensi. L' Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente.

La carica di Vicepresidente viene attribuita esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. L' organo amministrativo dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo all' esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

3. Nella scelta degli amministratori della società si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

4. In caso di mancanza sopravvenuta di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall' assemblea.

5. L' assemblea può attribuire agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica. Tale compenso è da

ritenersi omnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

6. L'organo amministrativo, nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Cremona e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e delle operazioni del presente articolo, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge riserva in via esclusiva alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché l'Automobile Club Cremona possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti solo previa approvazione dell'Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, secondo quanto previsto dal presente articolo:

- gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità, abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione di qualsiasi importo o valore (tra cui gli atti di acquisto e di alienazioni patrimoniali);
- gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

I componenti dell'organo amministrativo, nella gestione della società, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Automobile Club Cremona in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

7. Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea per consentire l'esercizio del "controllo analogo":

- a) trasmissione semestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;
- b) trasmissione annuale al socio di una previsione economica relativa all'anno successivo.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo o sia fatta richiesta scritta dal socio.

9. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

10. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

11. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

13. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.

14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, inoltre, rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative, in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce, almeno semestralmente, al socio unico con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di governo della società previste dal presente statuto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

16. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato qualora non sia nominato il direttore generale. All'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal Codice Civile e dalla normativa in vigore, spettano i poteri di gestione esecutiva della società.

17. L'avocazione da parte della controllante amministrazione pubblica delle decisioni più importanti del governo della società controllata non limita in alcun modo la responsabilità degli amministratori della controllata per le conseguenze derivanti dalla loro cattiva gestione.";

b) di dare atto che al presente atto si allega, sotto la lettera "A", il testo dello statuto aggiornato con le modifiche come sopra approvate.

L' assemblea dà infine mandato al signor BARESI GIOVANNI MARCO per apportare alle deliberazioni di cui sopra le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e cinquanta minuti.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, con me notaio, alle ore diciassette e trenta minuti, nei sei fogli di cui consta, scritto, in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, in pagine ventuno.

F.to: Giovanni Marco Baresi

F.to: Elena Berti L.S.



Allegato "A" al N. 818/568 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, ATTIVITA', DOMICILIO

Articolo 1

(Costituzione e denominazione sociale)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata:

"SOCIETÀ AUTOCLUB CREMONA SRL

O IN FORMA ABBREVIATA S.A.CRE. SRL".

2. L' Automobile Club Cremona esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all' assemblea e tramite il "controllo analogo" disciplinato nel presente statuto.

3. La società espleta la sua attività nell' integrale rispetto del principio del "controllo analogo", nonché con l' osservanza della vigente normativa in tema di società "in house", come testualmente chiamate e definite dall' articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e di appalti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50).

4. La società, pur essendo qualificabile a tutti gli effetti come società "in house", si configura comunque come un soggetto di diritto pienamente distinto, sia rispetto ai suoi organi che rispetto ai suoi soci, ha un proprio patrimonio, riferito solo ad essa, e i suoi amministratori godono di autonomia nei limiti del rispetto del principio del "controllo analogo".

Articolo 2

(Sede e domicilio del socio)

1. La società ha sede nel Comune di Cremona.

Potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ai sensi di legge. Il domicilio del socio unico, dell' organo amministrativo e quello di controllo è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 3

(Durata)

1. Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente o Enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell' Automobile Club Cremona.



2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, che fanno riferimento a quanto già specificato all' articolo 4 dello statuto ACI, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall' Ente o Enti soci:

- a) l' espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione dello sport automobilistico;
- b) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale e internazionale, fornendo l' assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide, etc;
- c) la gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all' Ente o Enti soci;
- d) l' acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all' ACI e l'attività di supporto all'Ufficio soci dell' Ente.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo piani di sviluppo indicati dall' Automobile Club Cremona, e dagli eventuali altri soci pubblici, nel rispetto delle regole di "governance".

Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca alle sopra citate attività e che ne possa facilitare l' estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall' Automobile Club Cremona e previo ottenimento dell' approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e delle operazioni di cui all' articolo 12 del presente statuto.

La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall' Ente o dagli Enti soci. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non potranno assumere quelle connotazioni, in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l' attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n. 1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l'

ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall' Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci; inoltre, il superamento del citato limite di fatturato è consentito solo a condizione che lo stesso permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell' attività principale della società.

Articolo 5

(Attività a favore del socio unico)

1. La società esegue le attività previste al precedente articolo 4 in via quasi totalitaria in favore dell' Automobile Club Cremona, proponendosi come suo strumento organizzativo ed operativo in forza di un vincolo di delegazione interorganica. Oltre l'ottanta per cento del fatturato realizzato dalla società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club Cremona.

E' consentita tuttavia la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2. La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento "in house" e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società potrà inoltre chiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato, dalla Regione Lombardia nonché da qualunque altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni previste da leggi e da qualunque altro provvedimento legislativo di futura emanazione.

3. La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

4. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/ 2016.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E CONTROLLO ANALOGO

Articolo 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale ammonta a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove virgola zero zero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione del socio alle condizioni e nei termini da questi stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. I conferimenti devono farsi in denaro; il loro totale ammontare deve essere versato interamente al momento della sottoscrizione.



4. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di conferimenti, si rinvia a quanto previsto dall' articolo 2464 del Codice Civile.

5. La società potrà ricevere dal socio unico corrispettivi in conto esercizio a copertura di costi specifici generali per l' esercizio e l' espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli per i quali ha ricevuto l' affidamento. Inoltre potrà acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale sia anticipi di tesoreria sia costituzione di fondi di riserva o altri fondi, con l' obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Non è ammessa la cessione di quote societarie a soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" come definiti nel presente statuto e nei regolamenti di cui al successivo articolo 7.

La cessione della totalità della quota societaria, o di parte di essa, è effettuata in ogni caso nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Articolo 7

(Controllo analogo e prerogative dell'Automobile Club Cremona)

1. In deroga agli articoli riportati nel presente statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell' affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull' intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall' Ente o dagli Enti pubblici soci e costituiscono "clausola di riferimento" dalla data della sua vigenza, per il rapporto tra i soci e la società,

Inoltre, in relazione all' affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio, dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all' Ente affidante, un controllo ed una forma di interazione sull' attività e sugli organi della società che sia "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.

Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali, dovranno, pertanto, essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all' Ente affidante una definitiva e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua

comunicazione formale dell' assoggettamento all' Ente, o Enti soci, per quanto concerne l' attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

2. La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo - strategico e operativo - dell' Automobile Club Cremona, analogamente a quelli che quest' ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi.

L' esercizio del controllo analogo da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri enti pubblici si esplica nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste dall' articolo 10 del presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;
 - b) tramite l' approvazione, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa il piano di attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;
 - c) tramite l' esame e l' approvazione, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, della Relazione semestrale di cui all' articolo 12 del presente statuto;
 - d) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona, e degli eventuali Enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore, tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all' acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
 - e) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, i documenti di programmazione, la pianta organica e i fabbisogni del personale, la modifica dell' organigramma societario;
 - f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;
 - g) mediante l' approvazione preventiva, da parte dell' Automobile Club Cremona e degli eventuali Enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.
3. Gli Organi amministrativi dell' Ente, o degli Enti pubblici soci, hanno diritto di richiedere ed ottenere dall' organo amministrativo informazioni in merito alla gestione e alla amministrazione della società, alla gestione dei



servizi affidati alla società e alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l' Ente o gli Enti pubblici soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell' organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L' Automobile Club Cremona, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L' Automobile Club Cremona verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L' Automobile Club Cremona può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all' Automobile Club Cremona i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell' assemblea, al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti e responsabilità.

Articolo 8

(Pubblicità di soggezione)

1. In applicazione dell' articolo 2497 bis del Codice Civile, cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all' attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

(Organi della società)

1. Gli organi della società sono:

- l' assemblea;
- l' organo amministrativo;
- l' organo di controllo.

2. La società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

Articolo 10

(Assemblea)

1. L' assemblea esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è rappresentato.

2. L' assemblea è convocata dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, avviso di convocazione che deve essere ricevuto dai destinatari almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e che deve essere spedito con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nell' avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno e l' ora per l' adunanza, l' elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l' ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.

Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del socio unico.

4. L' Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all' anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.

5. L' intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l' assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico e il Segretario.

6. L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall' Assemblea stessa.

7. L' Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Sono riservati alla competenza dell' assemblea in modo inderogabile tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell' articolo 2479 del Codice Civile, nonché i seguenti poteri e attribuzioni:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l' attività dell' organo amministrativo;
- l'approvazione di regolamenti interni;

- l'assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamenti previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l' esercizio dello stesso controllo;

- la nomina dell' Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.

8. Le deliberazioni di ogni assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Quando nel corpo del presente statuto si fa riferimento al Consiglio di Amministrazione, il riferimento deve intendersi effettuato validamente a tale organo se ed in quanto l'amministrazione della società può essere validamente affidata ad esso a termini di legge, e, in particolare, a termini del sopra citato Decreto Legislativo 175/2016 e s.m. e i.

Articolo 12

(Organo Amministrativo)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) membri eletti dall' assemblea che ne determina i compensi. L' Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente.

La carica di Vicepresidente viene attribuita esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. L' organo amministrativo dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo all' esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

3. Nella scelta degli amministratori della società si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

4. In caso di mancanza sopravvenuta di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall' assemblea.

5. L' assemblea può attribuire agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica. Tale compenso è da

ritenersi omnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

6. L'organo amministrativo, nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Cremona e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e delle operazioni del presente articolo, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge riserva in via esclusiva alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché l'Automobile Club Cremona possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti solo previa approvazione dell'Automobile Club Cremona e degli eventuali altri Enti pubblici soci, secondo quanto previsto dal presente articolo:

- gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità, abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione di qualsiasi importo o valore (tra cui gli atti di acquisto e di alienazioni patrimoniali);
- gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

I componenti dell'organo amministrativo, nella gestione della società, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Automobile Club Cremona in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

7. Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea per consentire l'esercizio del "controllo analogo":

- a) trasmissione semestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;
- b) trasmissione annuale al socio di una previsione economica relativa all'anno successivo.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo o sia fatta richiesta scritta dal socio.

9. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

10. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

11. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audio conferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

13. Il Presidente è nominato dall' Assemblea dei soci.

14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, inoltre, rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative, in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce, almeno semestralmente, al socio unico con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di governo della società previste dal presente statuto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

16. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato qualora non sia nominato il direttore generale. All' Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal Codice Civile e dalla normativa in vigore, spettano i poteri di gestione esecutiva della società.

17. L' avocazione da parte della controllante amministrazione pubblica delle decisioni più importanti del governo della società controllata non limita in alcun modo la responsabilità degli amministratori della controllata per le conseguenze derivanti dalla loro cattiva gestione.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13

(Organo di controllo)

1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

E' in facoltà dei soci nominare un organo di controllo o un revisore, anche al di fuori delle ipotesi in cui la nomina sia imposta dalla legge.

2. L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci con la decisione di nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei revisori legali.

Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società di revisione.

3. L'organo di controllo, ove nominato, ha compiti e funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo è altresì affidata la revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea dei soci deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

4. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO VI
RAPPORTI DI LAVORO

Articolo 14

(Rapporti di lavoro)

1. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa privata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

TITOLO VII
BILANCIO ED UTILI

Articolo 15

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio sottoponendolo tempestivamente all' Assemblea dei Soci.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno destinati al socio unico, salvo diversa deliberazione dell' Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 16

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all' articolo 2484 del Codice Civile, l' Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17

(Foro competente)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promosse da o contro il socio, da o contro la società, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Cremona, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 28/2010.

2. Ogni controversia non risolta tramite la suddetta conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa domanda potrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e alle Leggi speciali in materia, nonché alle vigenti leggi e alle regole di diritto pubblico proprie degli appalti pubblici e delle società "in house".

La società si obbliga inoltre ad attuare gli ulteriori indirizzi approvati ai sensi di legge dal socio unico Automobile Club Cremona.

F.to: Giovanni Marco Baresi

F.to: Elena Berti L.S.

Copia conforme all'originale in atti di me notaio, munito delle firme dalla legge prescritte.

In carta libera per gli usi consentiti.

La presente copia, firmata a norma di legge, consta di ventiquattro pagine compresa questa.

Cremona, nel mio studio in Viale Trento e Trieste n. 61, dieci ottobre duemiladiciotto.

